

PIERO GIORGIO MARCUZZI, S.D.B.
Prof. nella Facoltà di Diritto Canonico della U.P.S.

LE PRELATURE PERSONALI NEL NUOVO CODICE DI DIRITTO CANONICO

1. - *Premessa*

Dal punto di vista giuridico, siamo, con le Prelature personali, di fronte ad una delle novità più rilevanti e significative nel nuovo Codice di Diritto Canonico: è infatti una nuova struttura che sorge e prende vita nel complesso delle strutture ecclesiali.

Anche qui però siamo nella linea del Concilio Vaticano II, e non in un arbitrario procedere istituzionale da parte della Suprema Autorità. Le Prelature personali erano raccomandate nel Decreto *Presbyterorum Ordinis*, n. 10b, in vista dell'attuazione « di peculiari iniziative pastorali in favore di diversi gruppi sociali in certe regioni o nazioni o addirittura in tutto il mondo » (AAS 58/1966, 1007). Si citavano inoltre nel Decreto *Ad gentes*, n. 20, nota 4, e n. 27, nota 28 (AAS 58/1966, 971 e 979) per ragioni di apostolato e di più efficace annuncio evangelico.

I documenti di applicazione del Concilio hanno dato alcune disposizioni al riguardo in piena corrispondenza. Il Motu Proprio *Ecclesiae Sanctae* I, n. 4 (AAS 58/1966, 760-761) del Papa PAOLO VI, riportava norme per l'erezione di tali Prelature: norme che ora costituiscono fonte precipua per i canoni del nuovo Codice. Anche la Costituzione Apostolica dello stesso Sommo Pontefice PAOLO VI, *Regimini Ecclesiae universae*, n. 49 § 1 (AAS 59/1967, 901) ne parlava indicando la S. Congregazione per i Vescovi competente per la loro erezione. Infine, trattando della diocesi, si diceva della possibilità delle Prelature nel Direttorio pastorale dei Vescovi *Ecclesiae imago*, 2-11-1973, n. 172 (*Enchiridion Vaticanum*, IV/2223, EDB 1978, pagine 1420-1421).

Nel mese di agosto del 1982 alla legislazione appena riportata venne data l'attuazione concreta con l'annuncio pubblico della istituzione della prima Prelatura personale della *Santa Croce e Opus Dei*: la Dichiarazione della S. Congregazione per i Vescovi porta infatti la data del 23-VIII, stante la previa approvazione al documento da parte del Santo Padre, il 5 agosto. La Dichiarazione venne però pubblicata in *L'Osservatore Romano*, solo il 28-XI-1982, data in cui il Papa GIOVANNI PAOLO II promulgò la Costituzione Apostolica *Ut sit validum*, nominando in pari tempo a Prelato personale Mons. Alvaro Del Portillo, già Presidente Generale dell'*Opus Dei* (IOANNES PAULUS PP. II, Constitutio Apostolica *Ut sit validum* [qua] *Opus Dei in Praelaturam personalem ambitus internationalis erigitur*, 28-XI-1982 in AAS 75/1983, Pars I, 423-425; S. CONGREGATIO PRO EPISCOPIS, *Declaratio Praelaturae personales De Praelatura Sanctae Crucis et Operis Dei*, 23-VIII-1982, *ivi* 464-468).

L'erezione della prima Prelatura personale appare quindi attuazione del Concilio, proprio perché fu fatta prima della promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico; assume quindi una particolare importanza, in quanto rientra praticamente nella serie delle realizzazioni concrete dello spirito conciliare e delle sue norme di applicazione. Il Codice regolerà per il futuro questa complessa e delicata materia.

2. - Collocazione della materia

Un problema certamente interessante e di particolare importanza in vista della valutazione complessiva di questa nuova materia giuridica è quello della sua collocazione nei diversi *Schemi* in preparazione dell'attuale Codice canonico.

Nello stesso tempo può essere utile presentare brevemente le diverse redazioni dei canoni sulle Prelature personali, per notare il progressivo e difficoltoso cammino della legislazione ecclesiale al fine di trovare la soluzione, che esprimesse in modo più consona la configurazione di questa nuova struttura che avrebbe dovuto sorgere nella Chiesa quale frutto del rinnovamento conciliare anche in questo specifico settore istituzionale.

Dobbiamo infine notare che la collocazione fondamentale della materia rimane sempre il LIBRO II, *Il popolo di Dio*.

2.1. - Schema 1977

Questo primo schema, pur presentandosi rinnovato nelle formulazioni dei canoni e nello spirito conciliare che vede nella Chiesa il popolo di Dio, risente ancora in maniera rilevante dell'ordinamento strutturale del CIC/1917.

Il LIBRO II, pur già con la denominazione conciliare *De populo Dei*, intitola le due uniche parti secondo lo stile del CIC/1917: Pars I, *De personis in genere*; Pars II, *De personis in specie*.

La Parte II è suddivisa a sua volta in quattro sezioni, rispettivamente: Sectio I, *De ministris sacris seu de clericis*; Sectio II, *De Ecclesiae constitutione hierarchica*; Sectio III, *De Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum*; Sectio IV, *De christifidelibus laicis*. All'interno della Sezione II, il Titolo II tratta delle Chiese particolari e dei loro raggruppamenti, e il Capitolo II s'intitola appunto *De Ecclesiis particularibus et de auctoritate in iisdem constituta*. Siamo così giunti alla prima collocazione della materia che ci interessa: si tratta dell'Art. 1, *De Ecclesiis particularibus*, del Capitolo II citato. Una tale collocazione indica già con chiarezza che la Prelatura personale va sotto il titolo di Chiesa particolare, anche se all'interno dei canoni dell'articolo se ne tratta in paragrafi distinti

Il can. 217 § 2 recita appunto: «*Ecclesiis particularibus in iure equiparatur ... Praelatura personalis*»: una vera e propria equiparazione, nonostante i limiti posti dalla natura delle cose o dalla disposizione del diritto stesso, alle altre Chiese particolari esistenti nella Chiesa universale. Alla Prelatura personale spetta incardinare chierici allo scopo di provvedere alla scarsità del clero in qualche Chiesa particolare, come pure in vista di peculiari opere pastorali o missionarie per diverse regioni o gruppi sociali. Difatti per il can. 219 § 2 tale Prelatura comprende fedeli «*speciali quadam ratione devinctos*», non quindi in forza della residenza legata a un determinato territorio; e si porta come esempio la Prelatura o Vicariato castrense. Questo concetto viene ulteriormente ribadito nel can. 221 § 2, in cui si parla di «*Praelaturae personales, nullo quidem territorio definitae*».

Anche nella Sezione I sui ministri sacri o chierici c'è un accenno esplicito alle Prelature personali al can. 120, il quale nel § 1 indica la necessità del chierico di essere incardinato «*aut alicui Eccle-*

siae particolari aut Praelaturae personali», e nel § 3 pone la stessa equiparazione sopra riportata del can. 217 § 2 qui citato espressamente. Notiamo però che queste disposizioni non verranno più riprese nella successiva redazione del 1980 (cf. *Communicationes* 14/1982, 63), pur rimanendo l'equiparazione alla Chiesa particolare.

2.2. - Schema 1980

Questo schema si avvicina già alla configurazione definitiva, che assumerà il nuovo Codice, pur presentando ancora molti punti incerti che in seguito saranno chiariti.

Per il nostro assunto, oltre a quanto detto sopra, la Prelatura personale continua ad essere equiparata alla Chiesa particolare, con le precisazioni sopra indicate, alle quali si aggiunge la disposizione che gli statuti di tale Prelatura dovranno essere fatti dalla Sede Apostolica (can. 335 § 2). Gli altri due paragrafi sull'argomento, cann. 337 § 2 e 339 § 2, riprendono praticamente le norme proposte nello *Schema 1977* ai cann. 217 § 2, 219 § 2 e 221 § 1.

Data l'equiparazione stabilita, la collocazione della materia non subisce variazioni, anche se la struttura generale del LIBRO II viene notevolmente modificata; siamo difatti sempre nella Sezione e nel Capitolo riguardanti le Chiese particolari.

E' interessante notare che nella riunione del gruppo di studio per l'esame delle osservazioni fatte allo *Schema 1977* e la stesura del testo del 1980 si disse: « nei canoni non si afferma che la Prelatura personale è uguale ad una Diocesi o Chiesa particolare "pleno iure": c'è soltanto una parziale equiparazione giuridica », riportando le espressioni di cui sopra (cf. *Communicationes* 12/1980, 280). In ogni caso il principio rimase quello dell'equiparazione.

2.3. - Plenaria 1981

Le osservazioni fatte dai Padri della Commissione di revisione allo *Schema 1980* si soffermano con particolare attenzione sull'argomento; alcune di esse erano nettamente contrarie alla collocazione tra le Chiese particolari delle Prelature personali e alla loro equiparazione. Le risposte della Segreteria riprendevano quelle date nella discussione svoltasi nel gruppo di studio, indicando che il territorio non è elemento essenziale costitutivo della Chiesa particolare e che

nei canoni non si stabiliva l'identificazione alla Diocesi della Prelatura personale, ma solo una « valde limitata aequiparatio (cfr. can. 335, § 2), et quidem (cfr. can. 339, § 2) *salvis iuribus Ordinariorum locorum* » (cf. *Communicationes* 14/1982, 201-203).

Durante la *Sessione plenaria* della Commissione, nella quinta riunione del 24 ottobre, vennero posti in discussione i canoni dello *Schema 1980* riguardanti le Prelature personali giungendo alle seguenti conclusioni:

— *non placet* il can. 335 § 2 sulla equiparazione in genere della Prelatura personale alle Chiese particolari;

— *non placet* se al posto di « aequiparatur » si dica « assimilatur », nello stesso canone;

— *non placet* semplicemente il can. 337 § 2 sulla Prelatura personale;

— *non placet* altrettanto il can. 339 § 2 sulle Chiese particolari in ragione del rito, sulla Diocesi personale e sulla Prelatura personale;

— *placet* infine la nuova formulazione di un unico canone con quattro paragrafi, redatto e proposto dalla Segreteria, che tratti a parte della Prelatura personale con precise determinazioni e una conveniente collocazione.

Questa discussione diede la svolta decisiva alla stesura definitiva della legislazione sull'argomento in questione e influi sulla sua collocazione finale.

2.4. - Schema 1982

Dall'unico testo presentato nella *plenaria* in quattro paragrafi, vennero redatti quattro canoni distinti, riordinati e corretti, praticamente nella stesura attuale con due sole varianti di rilievo, come metteremo in evidenza. Questi formarono il Titolo IV, *Le Prelature personali*, con i cann. 573-576.

La collocazione è sempre nella Parte II, Sezione II sulle Chiese particolari e i loro raggruppamenti. Rimane cioè, almeno per quanto riguarda la struttura generale, una certa assimilazione alla Chiesa particolare, anche se notevolmente diminuita rispetto ai testi precedenti.

Un fatto di grande rilievo fu a questo punto l'erezione della prima Prelatura personale della « Santa Croce e Opus Dei » il 28 no-

vembre, che molto probabilmente segnò la definitiva collocazione della materia.

2.5. - CIC/1983

La novità più evidente rispetto allo *Schema 1982* è proprio il cambiamento della collocazione della materia: dalla Pars II, *De Ecclesiae constitutione hierarchica*, Sectio II, *De Ecclesiis particularibus deque earundem coetibus*, Titulus IV, passa all'attuale Titolo IV della Pars I, *De christifidelibus*, precedendo la normativa sulle associazioni dei fedeli.

I canoni sono quattro: cann. 294-297; e presentano alcune modifiche significative, che verremo a suo luogo evidenziando.

3. - Contenuti

Seguiamo ordinatamente i quattro canoni, già ben distinti tra loro per il contenuto.

3.1. - La prelatura personale: can. 294

Essa è formata da presbiteri e da diaconi del clero secolare, quindi da chierici che conservano la caratteristica di far parte del clero secolare a guisa degli altri chierici incardinati nelle Chiese particolari. « La natura delle Prelature personali... è nettamente secolare, come lo è la natura dell'*Opus Dei*, i cui membri non cambiano la loro condizione teologica e giuridica di chierici o di laici secolari » (COSTALUNGA mgr. Marcello, *L'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale*, in *L'Osservatore romano*, 28-XI-1982, p. 3).

L'erezione della Prelatura personale è di competenza della Sede Apostolica, con la clausola « udite le Conferenze Episcopali interessate ». Quest'ultima è l'interessante aggiunta al canone corrispondente dello *Schema 1982* ed ha come fonte la disposizione del Motu Proprio di PAOLO VI *Ecclesiae Sanctae* I, n. 4e (AAS 58/1966, 761); d'altronde indica la prassi seguita per l'erezione in Prelatura personale dell'*Opus Dei* (COSTALUNGA, *l.c.*).

Gli scopi ecclesiali per cui vengono erette le Prelature personali sono la promozione di una adeguata distribuzione dei presbiteri,

venendo incontro alla scarsità di clero di alcune Chiese particolari, come già si prevedeva nel Decreto *Presbyterorum Ordinis*, n. 10b (*l.c.*); inoltre altro scopo è la realizzazione di peculiari opere pastorali o missionarie seguendo i criteri geografico o sociologico, per diverse regioni o per diversi ceti sociali rispettivamente.

3.2. - Legislazione e governo: can. 295

La normativa interna della Prelatura personale è formata dagli *Statuti*, che sono fatti dalla stessa Sede Apostolica, vista la natura e l'estensione pluridiocesana o internazionale della medesima. I quattro canoni, che stiamo presentando, offrono una specie di leggequadro in base alla quale gli statuti di qualsiasi Prelatura personale dovranno essere redatti (cf. GUTIERREZ J. L., *De Praelatura Personali iuxta leges eius constitutivas et Codicis Iuris Canonici normas*, in *Periodica...* 72/1983, 104). Da notarsi che si parla di « statuti », e quindi si fa riferimento al can. 94 § 3 che recita: « Le disposizioni degli statuti, fatte e promulgate in forza della potestà legislativa, sono rette dalle disposizioni dei canoni sulle leggi »; di conseguenza, anche se al riguardo non si parla di « leggi », ma soltanto di « statuti », si tratta sempre di leggi particolari in analogia al diritto delle Chiese particolari.

Il contenuto degli statuti è determinato sia dai canoni che stiamo esaminando, sia dalle disposizioni peculiari date dalla Sede Apostolica in vista delle specifiche finalità da conseguire e dell'estensione e dell'ambito della Prelatura stessa. Nella Costituzione Apostolica *Ut sit validum* di erezione dell'*Opus Dei* si dice: « II. Praelatura regitur normis iuris generalis et huius Constitutionis necnon propriis Statutis, quae Codex iuris particularis Operis Dei nuncupantur » (AAS 75/1983, 424).

Il governo della Prelatura personale viene esercitato da un Prelato, che è Ordinario proprio di essa, con la potestà, i doveri e diritti determinati dalle disposizioni del diritto universale e di quello particolare della Prelatura. La designazione del Prelato può essere fatta in modo diverso, secondo la configurazione peculiare della Prelatura. Difatti per l'*Opus Dei* si parla di elezione del Prelato, fatta secondo le disposizioni del diritto generale e particolare, che in tutti i casi deve avere la successiva conferma da parte dello stesso Romano Pontefice (*ivi*, norma IV).

Il can. 295 § 1 precisa ulteriormente alcuni diritti e facoltà del Prelato Ordinario: erigere un seminario nazionale o internazionale secondo l'ambito della Prelatura; incardinare gli alunni; promuovere i medesimi agli Ordini sacri con il titolo del servizio alla Prelatura stessa.

Nel § 2 del can. 295 si precisano invece alcuni obblighi del Prelato Ordinario verso i chierici ascritti al servizio della Prelatura. Egli dovrà provvedere alle esigenze della formazione spirituale connessa con la promozione agli Ordini e quindi sia alla formazione in preparazione alla loro ricezione nel proprio seminario, sia alla formazione permanente o continua dopo il sacerdozio (cf. can. 279 ss); allo stesso tempo è suo compito fare in modo che abbiano un decoroso sostentamento, perché possano dedicarsi pienamente alle opere apostoliche della Prelatura.

3.3. - La partecipazione dei laici alla prelatura: can. 296

Viene posto in primo luogo un importante principio: « I laici possono dedicarsi alle opere apostoliche di una prelatura personale »; di conseguenza c'è una libera partecipazione da parte dei fedeli laici, uomini o donne, celibi o sposati, dal momento che il testo del canone non precisa ulteriormente, alle stesse finalità apostoliche o missionarie della Prelatura.

Questa libera partecipazione richiede però una forma giuridica ben determinata: una convenzione, un contratto con la Prelatura tramite l'autorità interna competente. Precisa infatti la Dichiarazione *Praelaturae personales*, I c, della S. Congregazione per i Vescovi circa la Prelatura della Santa Croce e dell'*Opus Dei* che questi laici, sia uomini sia donne, sia celibi o congiunti in matrimonio, di qualunque professione o condizione sociale, si dedicano al servizio della Prelatura assumendone importanti e qualificati impegni, non in forza di voti, ma in base a un vincolo contrattuale stabilito dal diritto (AAS 75/1983, 465) e cioè dagli statuti propri.

Quale l'effetto giuridico di tale convenzione? E' interessante confrontare i diversi testi. La Dichiarazione della S. Congregazione per i Vescovi *Praelaturae personales*, II b, parla di « laici Praelaturae incorporati », e più avanti ancora al IV c si riporta la medesima frase; quindi l'effetto giuridico più evidente sarebbe l'incorporazione dei laici alla Prelatura personale. Tale incorporazione però non sot-

trae dalla giurisdizione dei rispettivi Vescovi diocesani (*ivi*, 465 e 466), limitando la giurisdizione personale del Prelato a ciò che riguarda l'adempimento di particolari obblighi, concernenti la vita spirituale, la formazione dottrinale e l'esercizio dell'apostolato, dei laici che liberamente li hanno assunti « vinculo deditiois ad finem Praelaturae proprium » (III d, *ivi*).

La Costituzione Apostolica *Ut sit validum*, III, precisa: « Praelaturae iurisdictio personalis afficit ... tantum quoad peculiarium obligationum adimpletionem quas ipsi sumpserunt vinculo iuridico, ope Conventionis cum Praelatura initae, laicos qui operibus apostolicis Praelaturae sese dedicant »; non riprende però la locuzione « laici incorporati » (*ivi*, 424).

Lo *Schema* 1982, come la Dichiarazione di cui sopra, parlava di incorporazione e di doveri e diritti da essa provenienti (can. 575); ciò forse può spiegare l'assunzione del termine « incorporazione » anche da parte della Dichiarazione stessa del 23 agosto, dato che lo *Schema* 1982 porta la data del 25 marzo.

Tale espressione sembrò a un più approfondito esame troppo determinata e specifica per alcune situazioni ecclesiali di più ampia portata; si parla infatti di « incorporazione alla Chiesa » (can. 96), « a Cristo » (can. 204 § 1), « all'istituto religioso » (can. 654), « all'istituto secolare » (can. 723), « alla società di vita apostolica » (can. 737): « incorporazione » quindi definisce uno « status », che esige totalità e pienezza di dedizione ed ha come base o il sacramento fondamentale del battesimo, o rispettivamente un impegno mediante vincoli sacri (cf. can. 573 § 2) o mediante la vita comune in vista dell'azione apostolica d'insieme e come insieme, anche con speciali vincoli sacri (cf. can. 731). Di conseguenza non venne assunta nel nuovo Codice nei riguardi dei laici che si dedicano al servizio della Prelatura mediante contratto o convenzione.

Il can. 296 dice infatti che devono essere gli statuti della Prelatura a determinare « il modo di tale organica cooperazione e i principali doveri e diritti con essa connessi »; usa perciò il termine « cooperazione » e a questa congiunge doveri e diritti dei laici dediti alla Prelatura.

3.4. - Relazioni con gli Ordinari dei luoghi: can. 297

E' il punto, che esige una particolare attenzione trattandosi di

una struttura sopradiocesana con contatti e relazioni ineludibili con i diversi Pastori delle Chiese particolari, nelle quali la Prelatura e i suoi presbiteri e laici svolgono le loro opere di apostolato o provvedono alla scarsità del clero.

I rapporti della Prelatura personale con gli Ordinari dei luoghi sono definiti dagli statuti propri della medesima Prelatura. Non sembra inopportuno ricordare in questa precisa circostanza che gli statuti della Prelatura sono fatti dalla Sede Apostolica nell'accezione del can. 361, e quindi dalla Suprema Autorità della Chiesa universale, che ha come compito regolare tutti i rapporti che in essa si svolgono.

Inoltre gli Ordinari dei luoghi, con i quali si devono definire i rapporti negli statuti, non sono tutti i Vescovi della Chiesa universale, ma soltanto quelli nelle cui Chiese particolari la Prelatura esercita di fatto oppure intende esercitare le sue opere pastorali o missionarie. Questa norma corrisponde a quella per l'erezione della Prelatura personale: la Sede Apostolica non ascolta tutte le Conferenze Episcopali, ma solo quelle interessate, cioè quelle nei cui territori la Prelatura verrà a svolgere o sta effettivamente esercitando le sue opere specifiche di apostolato (cf. can. 294).

E infine queste stesse opere pastorali o missionarie della Prelatura potranno essere esercitate soltanto previo consenso del Vescovo diocesano; la clausola «*salvis semper iuribus Ordinariorum locorum*» del Decreto conciliare *Presbyterorum Ordinis*, n. 10 b, viene in tal modo più che sufficientemente tutelata.

4. - *Conclusiones*

A conclusione, si possono estendere a ogni Prelatura personale, che verrà eretta, le parole del Santo Padre GIOVANNI PAOLO II all'inizio della Costituzione Apostolica per la prima Prelatura personale dell'*Opus Dei*: «*Ut sit validum et efficax instrumentum suae ipsius salvificae missionis pro mundi vita, Ecclesia maternas curas cogitationesque suas maxima cum spe confert in Opus Dei...*» (AAS 75/1983, 423).